



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)

Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980
info@unionevalsavioire.bs.it

COPIA

**DELIBERAZIONE N° 22 del
08/05/2020**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

**OGGETTO: RICONFERMA DELLE TARIFFE TARI APPROVATE NELL'ANNO 2019
PER L'ANNO 2020 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA E
CONFERMA DELLE SCADENZE DELLE RATE ANNO 2020**

L'anno duemilaventi, addì otto del mese di Maggio alle ore 17:00, presso la Sala operativa della sede dell'Unione nel comune di Berzo Demo, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsavioire.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
BRESSANELLI GIAMPIERO	Presidente	SI
CITRONI SILVIO MARCELLO	Assessore	SI
BERNARDI GIOVAN BATTISTA	Assessore	SI
MORGANI SERENA	Assessore	SI
PEDRALI ANDREA BORTOLO	Assessore	SI

PRESENTI: 5

ASSENTI: 0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Sig. Segretario Dell'unione Dott. Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giampiero Bressanelli, nella sua qualità di Presidente Dell'unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RICONFERMA DELLE TARIFFE TARI APPROVATE NELL'ANNO 2019 PER L'ANNO 2020 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA E CONFERMA DELLE SCADENZE DELLE RATE ANNO 2020

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità), è stata istituita l'Imposta Comunale Unica (IUC) a decorrere dal 01 Gennaio 2014.

La IUC (Imposta Comunale Unica) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
-

Visti i commi dal 641 al 666 e dal 682 al 705 con cui viene disciplinata la Tariffa Rifiuti (TA.RI) e le successive modifiche apportate dal Decreto Legge n. 16 del 06 Marzo 2014.

Richiamato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Deliberazione dell'assemblea dell'Unione n. 5 del 19/05/2014;

Viste le proprie delibere n. 18 del 30.07.2015, n. 13 del 29/04/2016 e la n. 2 del 30/03/2019 con le quali si è provveduto ad integrare e modificare il "regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente Tassa Rifiuti (TARI)";

Visti:

a) l'articolo 174 del D. Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Preso atto che la legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tariffa Rifiuti TARI;

Preso atto che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;

Vista la L. 27/12/2017 n. 205 che ha attribuito ad ARERA Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14/11/1995 n. 481” e già esercitati negli altri settori di competenza;

Viste le novità apportate da ARERA con le delibere:

- Delibera 443/2019/R/rif. Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) da applicarsi dal 01/01/2020;
- Delibera 444/2019/R/rif. Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti;

Visto ancora che le deliberazioni sopra richiamate definiscono la procedura di approvazione del piano economico finanziario:

- Il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;
- tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o può proporre modifiche;
-

Preso atto, per quanto sopra, che:

- Come evidenziato anche da IFELed ANCI, la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare dall’impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
- È stato previsto, in sede di conversione del D.L n. 124 del 26 ottobre 2019 (c.d Decreto Fiscale), uno specifico emendamento per il quale, per l’anno 2020, il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI sarà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l’autonoma scadenza al 30 aprile;

Visto che in seguito la scadenza per l’approvazione delle tariffe TARI del 30/04/2020 è stata ulteriormente differita con il D. L. 17/03/2020 n. 18 (Cura Italia) art. 107 al 30/06/2020;

Preso atto dell’incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del PEF per l’esercizio 2020 e della predisposizione delle relative tariffe;

Visto che ad oggi il PEF per l’esercizio 2020 redatto in conformità delle disposizioni di ARERA non è ancora disponibile,

Rilevato che successivamente alla predisposizione del PEF definitivo dell’anno 2020 da parte del soggetto gestore e all’approvazione da parte di ARERA, l’amministrazione comunale dovrà rivedere l’impianto tariffario 2020;

Visto le normative emergenziali dettate dal governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19;

Visto il D.L. n.18 del 17/03/2020 che all’art. 67 c. 1 sospende dall’08/03/2020 al 31/05/2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte

degli uffici degli enti impositori;

Considerato pertanto che l'articolo sopra citato, anche se non include espressamente la sospensione degli avvisi di pagamento, tende a ridurre le attività che sollecitano spostamenti fisici da parte dei contribuenti nonché del personale dipendente e comporta la scelta da parte dell'amministrazione comunale di non emettere in questo periodo atti di rilevanza esterna massiva;

Preso atto che i comuni, ai sensi dell'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011, possono variare le scadenze ed il numero delle rate di versamento;

Visto il Decreto Crescita n. 34/2019 art. 15-bis ... "a decorrere dall'anno d'imposta 2020 (...) i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato".

Preso atto che i versamenti della Tariffa Rifiuti TARI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1 dicembre del 2020 deve essere effettuati sulla base delle tariffe dell'anno precedente;

Ritenuto opportuno per l'anno 2020 stabilire n. 2 rate:

- ✓ 30 giugno 2020 1^ rata acconto
- ✓ 30 dicembre 2^ rata saldo in esecuzione delle disposizioni in continua evoluzione sull'argomento

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di stabilire** che successivamente alla predisposizione del PEF definitivo per l'anno 2020 da parte del gestore sarà necessario rivedere l'impianto tariffario 2020 con l'uscita del conguaglio nel mese di dicembre;
- 3) **di stabilire** che il tributo comunale sui rifiuti (T.A.R.I), sarà riscosso per l'anno 2020 in **due rate** scadenti rispettivamente il 30 giugno 2020 e il 30 dicembre 2020 saldo in esecuzione delle disposizioni in continua evoluzione sull'argomento;
- 4) **di stabilire** che l'acconto pari al 20% con scadenza 30/06/2020, fissata dall'unione prima del 01 dicembre 2020 deve essere effettuato sulla base delle tariffe TARI dell'anno precedente;
- 5) **di stabilire** che successivamente alla predisposizione delle tariffe TARI per l'anno 2020 da parte del sarà necessario provvedere l'uscita del conguaglio con scadenza 30/12/2020;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio dell'Unione trenta giorni prima della data di versamento del tributo;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Dell'unione
F.to Giampiero Bressanelli

Il Segretario Dell'unione
F.to Dott. Paolo Scelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il sottoscritto Segretario comunale responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICA

che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa Unione accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi dal 26/05/2020 al 10/06/2020.

Lì, 26/05/2020

Il Segretario Dell'unione
F.to Dott. Paolo Scelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la suesesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, (*decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione*).

Lì,

Il Segretario Dell'unione
F.to Dott. Paolo Scelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 26/05/2020

Massimo Maffessoli